



Bruxelles, 6 luglio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
25 settembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- ottenere la certificazione da un organismo notificato unionale;
- adattare l'etichettatura dei prodotti ove necessario.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sugli esplosivi per uso civile;
- le norme unionali sui precursori di esplosivi;
- il diritto dell'Unione sulle sostanze chimiche.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito⁶ la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI, PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E ORGANISMI NOTIFICATI

In relazione alle norme unionali nel settore degli articoli pirotecnici è altresì pertinente l'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali* del 13 marzo 2020⁸ in particolare per quanto riguarda l'identificazione dell'operatore economico (l'operatore economico stabilito nell'UE che prima della fine del periodo di transizione era considerato distributore unionale diventerà importatore ai fini della direttiva 2013/29/UE per quanto riguarda i prodotti provenienti dal Regno Unito) e l'obbligo di essere in possesso di un certificato rilasciato da un organismo notificato unionale dopo la fine del periodo di transizione.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della direttiva 2013/29/UE, cfr. la parte B del presente avviso.

⁷ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_industrial_products.pdf.

2. ETICHETTATURA DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

A norma dell'articolo 1 della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici⁹, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione comprendente, tra l'altro, il numero di identificazione dell'organismo notificato e il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. Il numero di registrazione è assegnato dall'organismo notificato¹⁰.

Dopo la fine del periodo di transizione, gli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione non potranno più essere etichettati con un numero di registrazione assegnato da un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione¹¹.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹². Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"¹³.

Esempio: un singolo articolo pirotecnico venduto da un produttore con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione in base a un certificato rilasciato da un organismo notificato nel Regno Unito può ancora essere distribuito ulteriormente nell'UE sulla base di tale certificato.

⁹ GU L 115 del 17.4.2014, pag. 28.

¹⁰ Cfr. il considerando 2 della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione.

¹¹ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

¹² Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

¹³ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁴. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁵.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁶.

Il protocollo prevede che la direttiva 2013/29/UE si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁷.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- un articolo pirotecnico immesso sul mercato in Irlanda del Nord deve essere conforme alla direttiva 2013/29/UE;
- un articolo pirotecnico prodotto in Irlanda del Nord e spedito nell'UE non costituisce importazione di prodotto;
- un articolo pirotecnico spedito dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord costituisce importazione di prodotto;
- se le disposizioni del diritto dell'Unione prevedono un codice unico indicante uno Stato membro, il codice deve essere "UK (NI)"¹⁸;
- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato nell'UE sono validi in Irlanda del Nord;
- i certificati di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità in Gran Bretagna non sono validi in Irlanda del Nord.

¹⁴ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁵ Articolo 18 del protocollo.

¹⁶ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁷ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 19 dell'allegato 2 del protocollo.

¹⁸ Articolo 7, paragrafo 2, del protocollo. Vincoli tecnici (specie nelle banche dati) possono imporre che il codice del paese sia limitato a due cifre. In tal caso si dovrà scegliere una combinazione di cifre non assegnata.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁹;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;²⁰
- invocare il principio del paese d'origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord o per i certificati rilasciati o per altre attività svolte da autorità o organismi stabiliti nel Regno Unito²¹.

Più nello specifico l'ultimo punto significa anche che:

- i certificati di conformità rilasciati da un organismo notificato in Irlanda del Nord sono validi solo in Irlanda del Nord. Questi stessi certificati e relazioni non sono validi nell'UE²². Se un articolo pirotecnico è certificato da un organismo notificato in Irlanda del Nord, accanto alla marcatura "CE" deve essere apposta l'indicazione "UK (NI)"²³. Tale marcatura specifica consente l'identificazione dell'articolo pirotecnico che può essere legalmente immesso sul mercato in Irlanda del Nord ma non nell'UE.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali nel settore degli articoli pirotecnici (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en#pyrotechnics) riporta informazioni generali in merito. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

¹⁹ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

²⁰ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

²¹ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

²² Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

²³ Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.